

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

II PRESIDENTE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la L. n. 6972 del 17.7.1890 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il R.D. n.99 del 5.2.1891 nonché successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. n. 636 del 30.8.1975 recante norme di attuazione dello Statuto in materia di pubblica beneficenza ed Opere Pie;

VISTA la L.r. 9.5.1986, n. 22, relativa al riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia ed in particolare l'articolo 34;

VISTO l'art. 60 della L.r. n. 10/1999;

VISTO il Decreto Presidenziale del 18.01.2013, n. 6, relativo al regolamento di attuazione del titolo II della l.r. 16 dicembre 2008 n. 19, riguardante la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 4.11.2015 pubblicato nella G.U.R.S. n. 47 del 13.11.2015, di preposizione dell'On.le Gianluca Antonello Micciché all'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti – Sez Autonomie n. 4 del 19.01.2016 depositata il 04.02.2016 con la quale, sulla questione interpretativa dell'art. 34 della L.R. 22/86 la Sez. delle Autonomie pronuncia i seguenti principi di diritto: *“Nei casi di trasferimento di personale ad altro ente pubblico derivante dalla soppressione di un ente obbligatoriamente disposta dalla legge non si ritiene applicabile il limite assunzionale fissato dalla normativa vigente in materia di spese di personale ai fini del coordinamento di finanza pubblica. La deroga al detto vincolo comporta tuttavia il necessario riassorbimento della spesa eccedente negli esercizi finanziari successivi a quello del superamento del limite. Ove una legge regionale stabilisca la soppressione di un ente e il concomitante riassorbimento del personale da parte di un altro ente pubblico, si deve ritenere applicabile il principio sancito dall'art. 97 Costituzione dell'obbligatorietà del previo ricorso a procedure concorsuali per il reclutamento del personale da parte dell'ente soppresso. Pertanto non possono essere ammessi nei ruoli dell'ente pubblico accipiente dipendenti che non abbiano superato un pubblico concorso.”*

VISTO il Decreto assessoriale n. 154 del 08.02.2016 di conferimento dell'incarico di Commissario straordinario dell'Ipab “Sorice Malaspina” di Mussomeli al sig. Lauricella Roberto per procedere all'estinzione dell'Ente suddetto;

VISTA la relazione n. 13109 del 22.04.2016 con la quale il suddetto commissario straordinario, ha comunicato di aver attivato il procedimento di estinzione dell'Ente per le seguenti motivazioni: *“L'Istituto Sorice Malaspina da oltre trenta anni non svolge nessuna delle attività istituzionalmente previste..... carenze di natura igienico sanitaria dei locali.....assoluta inagibilità dello stabile....., lo stato effettivo della situazione economico*

contabile e patrimoniale dell'Ente, non risultano redatti e approvati i bilanci preventivi nè i rendiconti annuali consuntivi fin dall'anno 2008.....l'assenza di risorse umane”;

VISTA la nota prot n. 15743 del 10.05.2016 con la quale è stata data comunicazione al Sindaco del Comune di Mussomeli dell'estinzione dell'Ipab Sorce Malaspina di Mussomeli (CL) ai sensi dell'art. 34 della L.R. 22/86;

VISTO il D.A. n. 1116 del 19.05.2016 con il quale il commissario straordinario Sig Roberto Lauricella è riconfermato per la durata di mesi tre con il compito di proseguire l'iter di cui all'art. 34 della L.R. 22/86;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'estinzione dell'IPAB in argomento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della L.r. 09.5.1986, n. 22;

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;

DECRETA

ART.1) Per le motivazioni di cui in premessa, l'IPAB “Sorco Malaspina” di Mussomeli (CL) è estinta, ai sensi dell'art. 34, comma 2, della L.r. n. 22/1986.

ART.2) Il patrimonio dell'IPAB suddetta è devoluto al Comune di Mussomeli (CL) ai sensi dell'art. 34 della L.r. 22/86, come interpretato dall'art. 60 della L.r. n. 10/1999, con assunzione da parte dello stesso di ogni rapporto attivo e passivo; il Comune assorbe anche il personale dipendente facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico.

ART.3) Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 20 1116. 2016

IL PRESIDENTE

On.le Rosario Crocetta

L'ASSESSORE

On.le Gianluca Antonello Miccichè